

Oggetto. Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio dal titolo **"Exploiting unresolved light curves of strong gravitational lenses to develop novel methods for dark matter inference"**, da usufruirsi presso la **"Sede di Bologna"** dello **"Istituto di Radioastronomia"**. Codice concorso 2025/01/IRA/BS

IL DIRETTORE DELL'INAF ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA

- VISTA** la Legge 13 agosto 1984, numero 476, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune **"Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università"**, ed, in particolare, l'articolo 4;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917 e successive modifiche ed integrazioni di **"Approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi"**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento Ordinario alla Serie Generale del 31 dicembre 1986, numero 302;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene **"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"**, e, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il **"Regolamento che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica" ("INAF")** e contiene **"Norme relative allo Osservatorio Vesuviano"**;
- CONSIDERATO** che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** come **"...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici..."**;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il **"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"**;
- VISTA** la Legge 11 luglio 2002, numero 148, che **"Ratifica ed esegue la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione Europea, sottoscritta a Lisbona"**

in data 11 aprile 1997", e contiene "Norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ed, in particolare, l'articolo 5;

- VISTA** la Legge 26 gennaio 2003, numero 3, che contiene alcune **"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"**;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il **"Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il **"Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, come modificato e integrato dallo **"Allegato 2"** del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la **"Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137"**, ed, in particolare, l'articolo 2, comma 3, in virtù del quale **"nell'I.N.A.F. confluiscono, con le modalità di cui all'articolo 22, i seguenti istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche: Istituto di Radioastronomia, Istituto di Astrofisica Spaziale e Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato il **"Codice in materia di protezione dei dati personali"**;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003, numero 3, il **"Regolamento che disciplina l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata"**, e, in particolare, l'articolo 16;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il **"Codice della Amministrazione Digitale"**;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, numero 198, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, numero 246, il **"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"**;
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della **"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"**, e, in particolare, gli articoli 1, 35 e 36;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in **"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"**;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, con il quale è stato emanato il **"Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, numero 148"** ed, in particolare, l'articolo 4, che:
- al comma 1, prevede che:

- ai fini "...del riconoscimento dei titoli di studio per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero...";
- entro "...sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento...";
- il "...provvedimento è comunicato all'interessato e al Ministero...";
- al comma 2, che "...la valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, è di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero...";

CONSIDERATO	che il Ministero della Università e della Ricerca, in sede di interpretazione delle norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, ha più volte chiarito che le stesse si applicano anche agli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, assimilabili a tutti gli effetti agli "...altri benefici..." citati nell'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto;
VISTO	il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, emanato in " Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni ";
VISTO	il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il " Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165 ";
VISTA	la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito alle " Procedure concorsuali ed alla loro informatizzazione ", alle " Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni " e ai " Criteri interpretativi sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata ";
VISTA	la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione del 22 dicembre 2011, numero 14, che individua e disciplina gli " Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, numero 183 ";
VISTA	la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione ";
CONSIDERATO	che, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, è stato, tra gli altri, emanato anche il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, che disciplina gli " obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni " e l'esercizio del " diritto di accesso civico ";

- VISTO** il Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, che contiene "**Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114, ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1;
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della "**Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene "**Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "**Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**";
- VISTO** il "**Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)**" ("**RGPD**"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal **25 maggio 2018**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune "**Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)**";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, numero 82, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi**";
- VISTO** il Decreto Legge 27 dicembre 2024, numero 202 "**Disposizioni urgenti in materia di termini normativi**";

VISTO

il Decreto Legge del 14 marzo 2025, numero 25 che introduce **"Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni"** e che interviene anche sull'articolo 38 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificando il comma 3, il cui testo è così modificato nell'art. 3, comma 1, lettera f:

«3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.».

«3.1 Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, numero 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, ai riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'Università e della Ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della Legge 11 luglio 2002, n. 148. ».

«3.2 Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge della legge 11 luglio 2002, n. 148 anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore della Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego" ».

VISTO

lo **"Statuto"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul **"Sito Web Istituzionale"** in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il **24 settembre 2018**;

VISTA

la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato sia la modifica dell'articolo 14, comma 1, secondo periodo, che la modifica dell'articolo 16, comma 2, primo periodo, dello **"Statuto"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** attualmente in vigore;

- VISTA** la nota del 23 ottobre 2024, numero di protocollo 19624, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 11537, con la quale la Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, Ufficio V, del Ministero della Università e della Ricerca ha comunicato di avere definitivamente approvato le modifiche dello "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", come proposte dal Consiglio di Amministrazione del medesimo "**Istituto**" con la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16;
- CONSIDERATO** che lo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con le predette modifiche, è stato contestualmente pubblicato sia sul "**Sito Web Istituzionale**" che sul "**Sito Web**" del "**Ministero della Università e della Ricerca**" in data **29 ottobre 2024** ed è entrato in vigore il **30 ottobre 2024**;
- VISTO** il "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, e successivamente modificato dal medesimo Organo di Governo con le Delibere del 29 aprile 2021, numero 21, e del 13 settembre 2024, numero 16;
- VISTA** la nota del 23 ottobre 2024, numero di protocollo 19624, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 11537, con la quale la Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, Ufficio V, del Ministero della Università e della Ricerca ha comunicato di avere definitivamente approvato le ultime modifiche del "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", come proposte dal Consiglio di Amministrazione del medesimo "**Istituto**" con la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16;
- CONSIDERATO** che il "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con le predette modifiche, è stato contestualmente pubblicato sia sul "**Sito Web Istituzionale**" che sul "**Sito Web**" del "**Ministero della Università e della Ricerca**" in data **29 ottobre 2024** ed è entrato in vigore il **30 ottobre 2024**;
- VISTO** il "**Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il **1° novembre 2015** e, in particolare, l'articolo 16, comma 2, il quale stabilisce che lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" può "...conferire Borse di Studio per attività formativa in favore di neolaureati o laureandi nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati da apposito disciplinare deliberato dal Consiglio di Amministrazione...";
- VISTA** la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 21 del predetto "**Regolamento**";
- CONSIDERATO** che il "**Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", con la modifica innanzi specificata, è stato pubblicato in data **24 giugno 2021** ed è entrato in vigore il **9 luglio 2021**;

- VISTO** il "**Regolamento che disciplina l'amministrazione, la contabilità e l'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";
- VISTA** la Delibera del 22 giugno 2023, numero 34, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha designato, tra gli altri, il Dottore **Gianfranco Brunetti**, con decorrenza dal **1° luglio 2023** e per la durata di un triennio, quale Direttore dello "**Istituto di Radioastronomia**";
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'INAF del 3 luglio 2023, numero 28, "**Nomina dei Direttori dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari e dell'Istituto di Radioastronomia di Bologna, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera f), dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", con il quale il Dottore **Gianfranco Brunetti** è stato nominato Direttore dell'INAF Istituto di Radioastronomia a decorrere dal 1° luglio 2023 e per la durata di un triennio;
- VISTA** la Determinazione del Direttore Generale dell'INAF del 3 luglio 2023, numero 76, "**Conferimento degli incarichi di Direzione dello "Istituto di Radioastronomia di Bologna" e dello "Osservatorio Astronomico di Cagliari"**", con cui è stato conferito al Dottore **Gianfranco Brunetti** l'incarico di Direttore dello "Istituto di Radioastronomia" a decorrere dal 1° luglio 2023 e per la durata di un triennio;
- VISTE** le "**Linee guida relative al Personale non di ruolo**" (Borsisti, Assegnisti di Ricerca, Ricercatori, Tecnologi, Personale tecnico ed Amministrativo con contratto a tempo determinato) approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'INAF nella seduta del 30 gennaio 2018;
- VISTA** la nota della Direzione Scientifica dell'INAF del 5 febbraio 2018, numero di protocollo 673, avente per oggetto "**Implementazione delle linee guida per l'arruolamento del personale non di ruolo**";
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF del 23 marzo 2018, numero 23, avente per oggetto "**Definizione delle linee guida in materia di reclutamento di personale non di ruolo**";
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF del 23 marzo 2018, numero 24, avente per oggetto "**Autorizzazione deroghe alle Linee guida per il reclutamento di personale non di ruolo: determinazioni**";
- VISTA** la nota della Direzione Generale del 16 maggio 2022, registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 8096, relativa alle "**Modalità di presentazione delle domande di**

ammissione alle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca, scientifiche e tecnologiche e di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca";

- VISTA** la nota del 4 novembre 2025, registrata nel protocollo generale con il numero 3678, con la quale la Dottoressa **Cristiana Spingola**, Ricercatore dello "**Istituto di Radioastronomia**", ha rappresentato al Dottore **Gianfranco Brunetti**, nella sua qualità di Direttore dell'Istituto di Radioastronomia, la necessità di indire una procedura selettiva per il conferimento di una borsa di studio dal titolo "**Exploiting unresolved light curves of strong gravitational lenses to develop novel methods for dark matter inference**", presso la "**Sede di Bologna**" dello "**Istituto di Radioastronomia**";
- VALUTATE** le motivazioni addotte dalla Dottoressa **Cristiana Spingola**;
- VISTA** la nota del 24 novembre 2025, numero di protocollo 3937, con la quale il Direttore dello "**Istituto di Radioastronomia**" ha comunicato alla "**Direzione Generale**" e alla "**Direzione Scientifica**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", l'attivazione della procedura selettiva sopra richiamata;
- ATTESA** la necessità di avviare le procedure di reclutamento per il conferimento della predetta borsa di studio;
- ATTESO** che il costo della borsa di studio, come sopra definita, comprensivo degli oneri a carico del borsista e dell'Ente, sarà pari ad **€ 14.000,00**;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2024, numero 207 "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**";
- VISTO** il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario **2025**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 30 dicembre 2024, numero 57;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF, del 29 gennaio 2025, numero 2, che ha approvato il "**Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2025-2027**";
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria dell'importo sopra richiamato, sul "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" dello "**Istituto di Radioastronomia**", sulla "**Funzione Obiettivo**" 1.05.01.11 "**Progettualità Ricerca di Base 2024-2026**"

DETERMINA

Articolo 1

Oggetto della selezione

1. È indetta una selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio dal titolo ***"Exploiting unresolved light curves of strong gravitational lenses to develop novel methods for dark matter inference"***, presso la ***"Sede di Bologna"*** dello ***"Istituto di Radioastronomia"***, e da usufruirsi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, sotto la responsabilità della Dottoressa **Cristiana Spingola**, Ricercatore dello ***"Istituto di Radioastronomia"***.
2. Il progetto verterà sull'analisi di curve di luce single-dish di due lenti gravitazionali, con lo scopo di determinare il cosiddetto ***"gravitational time delay"*** tra le immagini multiple. Il candidato svilupperà e testerà diversi metodi statistico, da generalizzare per la ricerca di lenti gravitazionali nel time domain. In ultima analisi, il numero di lenti di massa piccola che si possono trovare con questo metodo può determinare la natura della materia oscura (*cold* versus *warm*, per esempio). Il candidato si dedicherà anche a delle simulazioni di curve di luce per questo goal scientifico.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Alla presente selezione possono partecipare i cittadini italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
 - Laurea in **Fisica** o **Astronomia** o **Astrofisica**, o titolo rilasciato da un Istituto Superiore o Università straniera e dichiarato equivalente/equipollente, conseguita da non più di 4 anni dalla data di scadenza del bando, ai sensi della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF del 23 marzo 2018, numero 23, che approva le ***"Linee guida in materia di reclutamento di personale non di ruolo"***.
2. Ai soli fini della ammissione alla presente procedura di selezione, la equivalenza dei titoli di studio conseguiti in uno Stato estero verrà accertata dalla ***"Commissione Esaminatrice"*** di cui al successivo articolo 5, sulla base della documentazione prodotta dal candidato ai sensi dell'articolo 4 del presente ***"Bando"***, fermo restando che, nel caso in cui il medesimo candidato risulti vincitore della predetta procedura, l'Amministrazione, recependo gli esiti dell'accertamento eseguito dalla ***"Commissione Esaminatrice"***, trasmetterà gli stessi, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) o b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, corredata dalla istanza del candidato, al Ministero della Università e della Ricerca, ai fini della acquisizione del parere previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto.
3. Sarà considerato titolo preferenziale:
 - l'esperienza di tesi sullo studio e/o sulla detection diretta/indiretta della materia oscura;
 - un curriculum in fisica nucleare/subnucleare, con esami inerenti a relatività generale e cosmologia;
 - la partecipazione a corsi specifici sulla materia oscura.
4. Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande, di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3

Durata e Importo

1. La durata della borsa è di **otto (8)** mesi, prorogabile fino ad un massimo di quattro anni. L'importo lordo della borsa, comprensivo degli oneri a carico del borsista e dell'Ente, è di **€ 14.000,00** (Quattordicimila/00), e sarà corrisposto in 8 rate mensili posticipate. L'IRAP è a carico dell'Ente erogatore.
2. L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse alla borsa di studio.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Direttore dello "*Istituto di Radioastronomia*" una particolareggiata relazione sull'attività svolta. La borsa potrà essere prorogata, subordinatamente alla valutazione dell'attività e previo accertamento della disponibilità finanziaria.

Articolo 4

Presentazione della domanda di partecipazione, termini, modalità ed esclusioni

1. La domanda di ammissione alla procedura di selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui allo "*Allegato A*" del presente "*Bando*", datata e firmata dal candidato, e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere inoltrata, **a pena di esclusione**, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 23:00** (ora italiana) **del 5 dicembre 2025**, fermo restando che la data e l'ora di inoltro della domanda saranno certificate dal sistema informatico.
2. La domanda di ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "*Bando*" dovrà essere trasmessa, **a pena di esclusione**, a mezzo di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, in formato "*PDF*" non modificabile, all'indirizzo inafirabo@pcert.postecert.it, con l'indicazione del seguente oggetto, "Codice selezione **2025/001/IRA/BS**".
3. La domanda di ammissione alla procedura di selezione dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con firma digitale o, alternativamente, con firma autografa e trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità legale.
4. Nella domanda il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione, e sotto la propria responsabilità:
 - a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale;
 - b) la cittadinanza;
 - c) il godimento dei diritti civili e politici nello stato di cittadinanza;
 - d) il possesso del titolo di studio specificato nell'articolo 2, comma 1, del presente "*Bando*", con indicazione dell'anno in cui è stato conseguito, l'Università, l'Istituto, l'Organismo, il Centro di Ricerca o altro Ente qualificato, pubblico o privato, anche estero, che lo ha rilasciato e la votazione finale, fermo restando che:
 - il candidato in possesso di titolo di studio conseguito all'estero è tenuto a dichiarare espressamente se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia già stato dichiarato equivalente o equipollente ad uno dei titoli richiesti ai fini della ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "*Bando*";
 - in mancanza della dichiarazione di cui al precedente punto precedente, il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione alla procedura di selezione copia del certificato o, in alternativa, della documentazione che attesti il titolo di studio posseduto, gli esami sostenuti e/o le attività formative e di ricerca svolte e la votazione finale, al fine di consentire alla "*Commissione Esaminatrice*" di acquisire tutti gli elementi di valutazione necessari e/o utili per l'accertamento della sua equivalenza ad uno dei titoli richiesti ai fini della ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "*Bando*";
 - e) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, precisando in caso contrario quali condanne o procedimenti sussistano;
 - f) l'eventuale possesso di contratti di ricerca, borse di studio goduti e/o in godimento, e la relativa durata;
 - g) la conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta.
5. Tutti i candidati sono, altresì, tenuti:
 - a) a indicare i recapiti presso i quali desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, ivi compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica;
 - b) a segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni dei predetti recapiti con le stesse modalità con le quali è stata presentata la domanda di ammissione alla procedura di selezione.

6. La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere corredata:
- a) dal "**curriculum vitae et studiorum**" e dell'attività scientifica/tecnologica e professionale, debitamente sottoscritto: i candidati dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, attestante la veridicità del contenuto del curriculum vitae et studiorum, accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (articolo 76 Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni);
 - b) da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al conseguimento del titolo di studio richiesto, con l'indicazione del voto finale;
 - c) abstract della tesi di laurea;
 - d) ulteriori dichiarazioni sostitutive relative a titoli di studio o professionali, ove posseduti, che il candidato ritenga utile presentare;
 - e) da un elenco sottoscritto dal candidato, di tutti i documenti e titoli presentati;
 - f) da una copia del documento di identità in corso di validità legale.
7. I documenti da allegare alla domanda devono essere prodotti:
- ove provenienti da altre amministrazioni pubbliche, esclusivamente con le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
 - ove provenienti da soggetti privati possono, invece, essere prodotti in originale o in fotocopia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.
- Le dichiarazioni dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti i dati necessari per ogni eventuale verifica da parte dell'amministrazione dell'Istituto.
8. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
9. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. Saranno esclusi dalla procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**", con provvedimento motivato del Direttore dello "**Istituto di Radioastronomia**", che verrà notificato all'interessato, qualora:
- a) la domanda venga presentata oltre il termine perentorio di scadenza fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo;
 - b) la domanda di ammissione risulti incompleta e/o priva della sottoscrizione prevista dal comma 3 del presente articolo;
 - c) il Curriculum Vitae risulti privo della sottoscrizione;
 - d) la domanda di ammissione non sia corredata di un documento di identità valido;
 - e) il candidato non sia in possesso dei requisiti di ammissione indicati nell'articolo 2 del presente bando.
10. I candidati che, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti portatori di handicap e/o disabili, devono espressamente richiedere, nella domanda di ammissione alla procedura di selezione, l'ausilio necessario, in relazione alla loro specifica situazione, per sostenere il colloquio.

Articolo 5**Commissione esaminatrice, modalità di selezione e graduatoria**

1. Le domande pervenute saranno esaminate da una "**Commissione Esaminatrice**", composta da tre membri scelti tra il personale di ricerca dell'Istituto e nominata dal Direttore dello "**Istituto di Radioastronomia**". Ai sensi della normativa vigente, la composizione della commissione deve garantire, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.
2. Con lo stesso provvedimento verrà nominato il "**Segretario**" della "**Commissione Esaminatrice**", che svolgerà anche le funzioni di "**Responsabile del Procedimento**", con il preciso compito di accertare e di garantire la regolarità formale della procedura di selezione.
3. La valutazione avverrà sulla base dei titoli presentati e dovrà tenere conto del curriculum dei candidati. Nella prima riunione, che potrà essere svolta anche con modalità telematica, la "**Commissione Esaminatrice**" stabilisce:
 - a) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio, che devono essere espressamente indicati nel verbale della riunione, al fine di assegnare i rispettivi punteggi;
 - b) il calendario dell'eventuale colloquio.
4. La "**Commissione Esaminatrice**" può attribuire complessivamente ad ogni candidato un punteggio non superiore a **90**, così articolato:
 - a) **30** punti per i titoli valutabili;
 - b) **60** punti per l'eventuale colloquio.
5. I titoli valutabili, entro il limite massimo pari a **30 punti**, sono i seguenti:
 - a) "**curriculum vitae et studiorum**";
 - b) titoli di studio superiori a quello richiesto nell'articolo 2 del presente "**Bando**";
 - c) pubblicazioni;
 - d) altri titoli attinenti (esperienze di formazione o professionali).
6. Verranno ammessi all'eventuale colloquio i candidati che abbiano riportato, in sede di valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a **18/30**.
7. L'eventuale colloquio, che potrà essere svolto anche in videoconferenza, sarà diretto ad accertare il livello professionale del candidato e la sua attitudine allo svolgimento delle attività previste dal presente "**Bando**" e verterà sugli argomenti di seguito specificati:
 - a) *presentazione da parte della/della candidata/o della sua esperienza di ricerca;*
 - b) *metodi astrofisici di detection e determinazione della natura della dark matter;*
 - c) *strong gravitational lensing e gamma-ray astrophysics.*
8. I candidati ammessi all'eventuale colloquio saranno convocati con apposito avviso, inviato a mezzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, in quest'ultimo caso, con conferma di ricezione della comunicazione, almeno quindici giorni prima di quello in cui è stato fissato il colloquio.
9. Nel predetto avviso verrà data comunicazione:
 - a) del punteggio riportato dal candidato in sede di valutazione dei titoli;
 - b) del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento dell'eventuale colloquio.Durante il colloquio, sarà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un testo attinente la tematica del bando in oggetto ovvero tramite lo svolgimento in lingua di parte del colloquio.
10. Per sostenere l'eventuale colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identità in corso di validità legale. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio orale nel giorno fissato saranno considerati rinunciari.

11. La "**Commissione Esaminatrice**" si riserva l'opportunità di svolgere il colloquio presso la sede dello "**Istituto di Radioastronomia**" sita a Bologna, in Via Piero Gobetti numero 101, oppure in modalità telematica.
12. Qualora l'eventuale colloquio venga svolto in presenza, dovranno essere adottate le seguenti misure:
 - a) per lo svolgimento dell'eventuale colloquio dovrà essere utilizzata un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione;
 - b) al termine di ogni seduta riservata all'eventuale colloquio, la Commissione Esaminatrice predisporrà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi;
 - c) il predetto elenco, sottoscritto dal "**Presidente**" e dal "**Segretario**" della "**Commissione Esaminatrice**", verrà affisso all'albo dello "**Istituto di Radioastronomia**";
 - d) al termine di ogni seduta la Commissione Esaminatrice redigerà apposito verbale, nel quale verranno riportati i punteggi riportati nell'eventuale colloquio dai singoli candidati.
13. Il colloquio si intende superato se il candidato avrà raggiunto un punteggio almeno pari a **36/60**.
14. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è determinato sommando il punteggio dei titoli a quello dell'eventuale colloquio.
15. Alla conclusione della procedura di selezione, il "**Segretario**" della "**Commissione Esaminatrice**", nonché "**Responsabile del Procedimento**" curerà la trasmissione al Direttore dello "**Istituto di Radioastronomia**" dei relativi atti, nonché della "**graduatoria finale di merito**".
16. La "**graduatoria finale di merito**" della procedura di selezione è approvata con provvedimento del Direttore dello "**Istituto di Radioastronomia**" e viene pubblicata sul "**Sito Web**" dello "**Istituto di Radioastronomia**", al seguente indirizzo "<https://info.ira.inaf.it/opportunities/>".

Articolo 6

Conferimento della borsa, formalizzazione del rapporto e decadenza

1. La borsa di studio è conferita con provvedimento del Direttore dello "**Istituto di Radioastronomia**". Il vincitore della procedura di selezione sarà formalmente convocato per la stipula del contratto con il quale verrà perfezionato il conferimento della borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il vincitore della borsa di studio avrà l'obbligo di frequentare, per la durata della stessa, la "**Sede di Bologna**" dello "**Istituto di Radioastronomia**", sede di svolgimento della medesima borsa, secondo le esigenze del programma di ricerca stabilite dal Responsabile scientifico.
3. Il vincitore della procedura di selezione decade dal diritto alla borsa nel caso in cui non sottoscriva il contratto entro il termine fissato nella convocazione di cui al comma 1 del presente articolo o qualora non abbia dato inizio all'attività formativa prevista nel termine stabilito, fatti salvi i casi di oggettivo e comprovato impedimento e/o i casi di forza maggiore.
4. Potranno essere giustificati ritardi e/o interruzioni della borsa solo se dovuti a motivi di salute o a cause di forza maggiore, debitamente comprovate e documentate, e comunicate tempestivamente allo "**Istituto di Radioastronomia**", fermo restando che la disposizione di ogni eventuale rinvio o prosecuzione oltre la scadenza sarà condizionata da una ulteriore valutazione del Direttore dello "**Istituto di Radioastronomia**" o da eventuali vincoli di bilancio.
5. L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di formazione, non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta dei responsabili scientifici del progetto, è dichiarato decaduto, con motivato provvedimento, dall'ulteriore utilizzazione della borsa. Del provvedimento di decadenza è data motivata comunicazione all'interessato.

6. Il titolare della borsa può recedere dal contratto dando un preavviso scritto di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere l'importo corrispondente al periodo di preavviso non dato. La restante quota dello stesso potrà essere assegnata ad altro candidato successivo in ordine di graduatoria, previa apposita stipula contrattuale.
7. In caso di rinuncia, di decadenza o di dimissioni del vincitore, il Direttore dello "*Istituto di Radioastronomia*", sentito il Responsabile scientifico, può assegnare ai candidati successivi in graduatoria, la relativa/restante quota.
8. La stipula del predetto contratto non darà luogo, in nessun caso, all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato né farà sorgere in capo al titolare della borsa il diritto all'accesso ai ruoli dell'Ente, non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.
9. Entro **dieci** giorni dalla comunicazione dell'esito della selezione, il vincitore della relativa procedura dovrà rilasciare formale dichiarazione di accettazione della borsa, attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste (altre borse, sovvenzioni o assegni analoghi, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego pubblici o privati, o da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), e che manterrà tale posizione per tutta la durata della borsa.
10. Nel caso in cui il vincitore della procedura di selezione sia in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato, ai sensi della normativa vigente in materia, equivalente o equipollente ad uno dei titoli di studio richiesti dall'articolo 2, del presente "**Bando**", l'Amministrazione, recependo gli esiti dell'accertamento eseguito dalla "**Commissione Esaminatrice**" ai soli fini della ammissione alla procedura, trasmetterà gli stessi, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) o b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, corredata dalla istanza del/della candidato/a, al Ministero della Università e della Ricerca, ai fini della acquisizione del parere previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto.
11. In caso di parere positivo del Ministero della Università e della Ricerca ovvero in caso di inutile decorso del termine entro il quale il parere deve essere reso, l'Amministrazione, con lo stesso provvedimento, comunicato sia all'interessato che al Ministero, dispone il riconoscimento del titolo di studio e autorizza il conferimento della borsa per lo svolgimento di attività di ricerca.
12. In caso di parere negativo del Ministero della Università e della Ricerca, l'Amministrazione, con lo stesso provvedimento, comunicato sia all'interessato che al Ministero, dispone che il titolo di studio non è valido ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, con la conseguente esclusione del candidato, e autorizza sia lo scorrimento della "**graduatoria di merito**" della procedura che il conferimento della borsa al primo dei candidati idonei.
13. Il titolare della borsa è tenuto, **a pena di decadenza** dal relativo diritto, a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prima di avviare le attività di ricerca, e a darne comunicazione scritta all'Amministrazione.
14. L'assegnatario della borsa di studio è tenuto a presentare al termine del contratto una relazione scritta contenente i risultati dell'attività di studio e di ricerca svolta che dovrà essere approvata dal Responsabile scientifico.
15. La fruizione della borsa di studio è compatibile con la frequenza di scuole di specializzazione postlaurea senza assegni, previa autorizzazione del Responsabile scientifico.
16. L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia e all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse alla borsa di studio.

Articolo 7**Trattamento dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del "**Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE**", denominato anche "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**", lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali resi disponibili dai candidati che presentano domanda di partecipazione alla procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**" o, comunque, acquisiti a tal fine dal predetto "**Istituto**", è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della "**Commissione Esaminatrice**".
2. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente comma, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.
3. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**" ed, in particolare, il diritto di accedere ai loro dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
5. I diritti indicati nel precedente comma potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l'invio di una richiesta al "**Responsabile della Protezione dei Dati**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**":
 - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato nel comma 4 del presente articolo;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: rpd@inaf.it
 - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: rpd-inaf@legalmail.it
6. I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali sia stato effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**" e di quelle previste dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto "**Regolamento**", o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del medesimo "**Regolamento**".

Articolo 8**Pubblicità**

1. Il presente "**Bando**" sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul Sito Web dello "**Istituto di Radioastronomia**", Sezione "**Lavora con noi**", al seguente indirizzo <https://info.ira.inaf.it/opportunities/> e dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", a cura della Direzione Scientifica dell'INAF, al seguente indirizzo www.inaf.it, Sezione "**Lavora con noi**", Sottosezione "**Borse di Studio**".

Art. 9

Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente previsto e disciplinato dal presente "**Bando**", si fa espresso rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca ed alla normativa vigente in materia di concorsi pubblici, nonché le norme del codice civile.
2. Per ulteriori informazioni di carattere scientifico, gli interessati potranno rivolgersi alla Dottoressa **Cristiana Spingola** (cristiana.spingola@inaf.it) e per chiarimenti di carattere amministrativo a concorsi.ira@legalmail.it

INAF Istituto di Radioastronomia

Il Direttore

*Dottore **Gianfranco BRUNETTI***